



CARLINI SIGNAL S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

**ex DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231,
e successive integrazioni e modifiche**

0	20.10.2021	PRIMA EMISSIONE	Amministratore Unico	Amministratore Unico
Rev.	Data	Descrizione della Modifica	Emesso da	Approvato da



INDICE

PARTE GENERALE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1.	Sintesi della normativa	5
1.2.	L'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all'azienda	19
1.3.	I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria	21
2.	IL MODELLO	23
2.1.	Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello	23
2.2.	Obiettivi del Modello	24
2.3.	Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato.....	25
2.4.	Verifica ed Aggiornamento del Modello	26
3.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO	27
3.1.	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	27
3.2.	Poteri e Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	29
3.3.	Informative dell'Organismo di Vigilanza.....	32
4.	DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE	33
4.1.	Nei confronti degli Apici e dei Dipendenti	33
4.2.	Nei confronti dei Consulenti	34
5.	SISTEMA DISCIPLINARE	35
5.1.	Obiettivi del sistema disciplinare	35
5.2.	Struttura del sistema disciplinare:	36
5.2.1	nei confronti dei Dipendenti.....	36
5.2.2	nei confronti dei Dirigenti	36
5.2.3	nei confronti degli Amministratori	37
5.2.4	nei confronti di Consulenti	37
6.	IL CODICE ETICO.....	38



PARTE SPECIALE	39
I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PPC).....	40
7.1. I reati rilevanti.....	40
7.2. Individuazione delle aree di attività a rischio	44
7.3. Il sistema dei controlli	47
7.4. Attività dell'Organismo di Vigilanza/Responsabile della Prevenzione della Corruzione.....	56
8. GLI ATTI SOCIETARI.....	57
8.1. I reati rilevanti.....	57
8.2 Individuazione delle aree a rischio	59
8.3 Il sistema dei controlli	60
8.4 Attività dell'Organismo di Vigilanza	65
9 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO....	67
9.1 I reati rilevanti.....	67
9.2 Individuazione delle aree a rischio	68
9.3 Il sistema dei controlli	68
9.3.1 Regole di carattere generale: principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.....	68
9.3.2 Protocolli specifici	70
9.4 Attività dell'Organismo di Vigilanza	72
10 I REATI DI RICICLAGGIO	73
10.1 I reati rilevanti.....	73
10.2 Individuazione delle aree a rischio	75
10.3 Il sistema dei controlli	76
10.3.1 Regole di carattere generale: principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.....	76
10.3.2 Protocolli specifici	78
10.4 Attività dell'Organismo di Vigilanza	79
11. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	80
11.1 I reati rilevanti.....	80



11.2	Individuazione delle aree a rischio	81
11.3	Il sistema dei controlli	82
11.3.1	Regole di carattere generale: principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	82
11.3.2	Protocolli specifici	83
11.4	Attività dell'Organismo di Vigilanza	84
12.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	84
12.1	I reati rilevanti.....	84
12.2	Individuazione delle aree di rischio	89
12.3	Il sistema dei controlli	89
12.3.1	Regole di carattere generale: principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	89
12.3.2	Protocolli specifici	90
12.4	Attività dell' Organismo di Vigilanza	91



PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Sintesi della normativa

Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un regime di Responsabilità Amministrativa (para-penale) a carico di società, associazioni ed enti in genere, per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, da una sua unità organizzativa autonoma, da chi esercita di fatto poteri di gestione e controllo e da persone soggette a direzione e vigilanza. Con il termine Responsabilità Amministrativa si intende trasferire alla società, associazioni ed enti in genere, la responsabilità di un reato commesso a vantaggio della società stessa da parte di una persona fisica operante all'interno della società (soggetti preposti, dipendenti o anche solo in rapporto funzionale con l'ente stesso), responsabilità che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Pertanto, qualora un soggetto operante in una società, associazione ed ente in genere commetta uno dei reati previsti dal d.lgs 231/2001 a vantaggio della società stessa, la società potrà essere condannata a subire una delle sanzioni previste dallo stesso decreto. La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. L'azienda per adeguarsi ai dispositivi del d.lgs 231/2001, al fine di poter usufruire della condizione esimente di cui all'art. 6 dello stesso decreto, ha introdotto un Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs 231/2001, con finalità di attuare un sistema di controllo interno di prevenzione della commissione di reati previsti dal citato decreto da parte dei propri rappresentanti, dirigenti, amministratori, dipendenti e partner. La convinzione dell'azienda è infatti che mediante l'adozione del Modello Organizzativo (che, non è imposta dal decreto) si possa attuare una maggiore sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società affinché tali soggetti, nell'espletamento delle proprie attività, improntino la loro condotta a principi di

correttezza, trasparenza e coerenza, così da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto, oltre che assicurare agli stakeholder una gestione operativa improntata sulla trasparenza e legalità.

Sintesi a ambito di applicazione del decreto d. lgs. 231/01

Il regime della responsabilità amministrativa degli enti, d. lgs. 231/01, presenta le seguenti caratteristiche:

- **destinatari:** enti forniti di personalità giuridica, società fornite di personalità giuridica e associazioni anche prive di personalità giuridica;
- **soggetti esclusi:** Stato, enti pubblici territoriali ed enti con funzioni di rilievo costituzionale;
- **quando:** per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell' ente (è esclusa la responsabilità dell' ente qualora la persona fisica abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi).

Il D. Lgs. 231/01 istituisce quindi la responsabilità amministrativa dell' ente per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell' ente stesso.

Tabella 1

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo", riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore). Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica "ex ante", viceversa quella sul "vantaggio" che può essere tratto dall'ente anche



quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica “ex post” dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa. Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l’interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico. Con il comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l’ente, è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell’art. 12, primo comma, lett. a), ove si stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “ l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”. Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello dell’ente, l’ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l’interesse dell’agente rispetto a quello dell’ente, sarà possibile un’attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l’ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito; nel caso in cui infine si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l’ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito. La finalità che il legislatore ha voluto perseguire è quella di coinvolgere il patrimonio dell’azienda e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati da amministratori e/o dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, in modo tale da richiamare i soggetti interessati a un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell’operato aziendale, anche in funzione preventiva. Secondo il principio di legalità solo i reati espressamente indicati dalla legge generano la responsabilità degli enti; si tratta, per quanto qui interessa, dei reati di concussione e corruzione, della truffa aggravata ai danni dello Stato, della frode ai danni dello Stato per percepire indebiti finanziamenti o agevolazioni (ad es. finanziamenti per la formazione, sgravi contributivi, finanziamenti alle PMI, etc.)¹, dei delitti in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (L. n. 409/01), dei reati societari, quali false comunicazioni sociali, operazioni in pregiudizio ai creditori, falso in prospetto, ecc.², nonché dei reati previsti dalla

¹ Sulla base dell’originaria previsione del D. Lgs. n. 231/2001.

² Come da D. Lgs. n. 61/2002.



normativa per la repressione del finanziamento del terrorismo (L. n. 7/2003).

Si tratta inoltre dei delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (L. n. 7/06) e dei delitti contro la personalità individuale (L. n. 223/2003, art. 5, c. 1, quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù); degli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (L. 62/2005, art. 9 – legge comunitaria) e dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui alla legge n. 123/07. Inoltre, si tratta dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (D.Lgs. n. 231/07) e dei reati transnazionali, di cui alla L. n. 146/06, nonché, in ultimo, dei reati in materia informatica, di cui alla L. n. 48/08, dei reati associativi, di cui alla L. n. 94/09, dei reati legati alla tutela del marchio e del diritto d'autore, di cui alla L. n. 99/09, e dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui alla L. n. 116/09.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato. E' bene precisare che sotto il profilo personale la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali, che sono dalla legge individuate in due categorie: quella facente capo ai "soggetti in cd. posizione apicale"³, cioè i vertici dell'azienda, e quella riguardante i "soggetti sottoposti all'altrui direzione"⁴.

Catalogo dei reati

Le ipotesi di reato per le quali si configura la responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- malversazione a danno dello Stato (art.316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.);

³ Precisamente interessa amministratori, anche di fatto, loro rappresentanti, direttori generali, preposti a sedi secondarie ed, in caso di organizzazione divisionale, direttori di divisione.

⁴ Si intendono persone che agiscono sotto la direzione o la vigilanza delle persone esercenti le funzioni sopra indicate come apicali, in ciò comprendendosi, secondo i primi esecuti, anche soggetti non dipendenti dell'ente, quali agenti, collaboratori, consulenti.

Catalogo dei reati

- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 co.2, c.p.);
- truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art.317 c.p.);
- corruzione per atto pubblico (art. 318 c.p.);
- corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art.322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati membri;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e valori bollati (art. 25-bis D.Lgs231/2001).

I reati societari normati dall'art.25-ter del Decreto, introdotti in seguito al D.Lgs. 61/2002:

- false comunicazioni sociali;
- falso in prospetto;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione;
- impedito controllo;
- formazione fittizia del capitali, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante;
- illecita influenza sull'assemblea;



Catalogo dei reati

- aggio;taggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- delitti contro l'industria ed il commercio;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di mercato;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati transnazionali;
- reati ambientali.

I reati societari normati dall'art.25 duodecies del Decreto, introdotti in seguito al D.Lgs 109/2012:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

I reati societari normati dall'art.25 ter lettera a-bis comma 1 del Decreto, introdotti in seguito alla Legge 190/2012:

- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- corruzione tra privati.

I reati societari normati dall'art.25 bis del Decreto, introdotti in seguito al D.Lgs 93/2013:

Catalogo dei reati

- frode informatica;
- trattamento di dati illeciti;
- falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante;
- inosservanza di provvedimenti del Garante;
- indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento.

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- **sanzione pecuniaria:** da Euro 25.823 fino ad un massimo di Euro 1.549.370;
- **sanzioni interdittive** di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni che siano funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del profitto** (sequestro conservativo in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza di condanna.**

Le sanzioni pecuniarie e la confisca vengono sempre applicate, mentre la sanzione interdittiva e la pubblicazione della sentenza sono previste solo per alcune tipologie di reato. Le sanzioni interdittive limitano notevolmente la libertà di azione dell'ente e sono generalmente temporanee. Di norma esse vengono irrogate:

- in caso di reiterazione dell'illecito,
- se l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità,
- ove vengano evidenziate gravi carenze organizzative.

La normativa in oggetto è applicata, secondo i principi e le procedure del diritto penale, dal Giudice Penale.

Stante l'ampia previsione della legislazione, il regime di responsabilità previsto dalla normativa di cui si tratta, si applica anche alla CARLINI SIGNAL SRL.

Con analitico riferimento alla tipologia di reati (in precedenza brevemente indicati), destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per completezza qui di seguito elencati:

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato, dell'UE o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, dell'UE o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato, dell'UE o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato, dell'UE o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito l'art. 25-bis, che mira a punire gli Enti per i delitti previsti dal Codice Penale in materia di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-ter, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso D.Lgs. n. 61/2002, dei quali di seguito, per completezza, si ricordano:



- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

Lo stesso art. 25-ter è stato poi modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha, tra l'altro, inserito tra i reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni agli Enti l'art. 2629-bis c.c. in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quater, che inserisce nel novero dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni agli Enti, i "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal Codice Penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York il 9 dicembre 1999.

Successivamente, l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha aggiunto agli altri l'art. 25-quinquies riguardante i delitti contro la personalità individuale, quali, a titolo d'esempio, la

riduzione in schiavitù e la tratta di persone; in materia attinente a questa, la Legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha inserito l'art. 25-quater.1, che punisce gli Enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583-bis c.p. (in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Nello specifico i delitti contro la personalità individuale (art 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001) sono:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); [L]
[SEP]
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); [L]
[SEP]
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); [L]
[SEP]
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); [L]
[SEP]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.); [L]
[SEP]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); [L]
[SEP]
- Tratta di persone (art. 601 c.p.); [L]
[SEP]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); [L]
[SEP]
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.). [L]
[SEP]

Con la legge comunitaria 2004, in particolare con l'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2005, n. 62, è stato aggiunto l'art. 25-sexies concernente i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La legge n. 123/07, ha introdotto due nuove tipologie di "reato-presupposto" all'interno della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01. Nel Decreto è stato infatti inserito l'art. 25-septies, che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590 del Codice Penale), commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.



Il provvedimento legislativo, integrando il quadro delle norme di presidio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro stabilisce, come fattore di novità, la punibilità delle società anche per i reati di natura “colposa”, diversamente da quanto previsto finora per i reati in ambito D. Lgs. n. 231/01, che richiedevano il presupposto della sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell’azione criminosa).

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, relativo all’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-octies che estende l’ambito della responsabilità amministrativa per gli enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), ricettazione (art 648 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

L’art. 648 del Codice Penale dispone che commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

L’art. 648-bis del Codice Penale dispone che, al di fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione delittuosa della loro provenienza”. L’art. 648-ter del Codice Penale dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Inoltre, la Legge n. 146/2006 ha ratificato la normativa comunitaria contro il crimine organizzato transnazionale relativamente a quei reati posti in essere da un gruppo organizzato in più di uno Stato, ovvero a quelli commessi in uno Stato singolo, da parte di una organizzazione criminale operante su base internazionale. Tale legge comprende le seguenti tipologie di reato:



- associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416/bis c.p.);
- reati concernenti intralcio alla giustizia (art. 377/bis e 378 c.p.);
- traffico di migranti (D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche).

Il D.Lgs. n 152 del 3 aprile 2006, pur non inserendo nuove tipologie di reato in ambito D.Lgs. 231/01, opera un rinvio al sistema sanzionatorio del D.Lgs. 231/2001 e prevede la responsabilità solidale degli amministratori o rappresentanti della persona giuridica nel caso in cui il fatto illecito costituito dal divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sia a loro imputabile. Le sanzioni previste sono di tipo pecuniario.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008 della L. n. 48 del 18 marzo 2008, viene introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24-bis recante la previsione delle seguenti fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615/ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615/quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico (art. 615/quinquies c.p.);
- intercettazioni – anche attraverso l'installazione di apparati – e impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617/quater e 617/quinquies c.p.);
- falsità di un documento informatico (art. 491/bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640/quinquies c.p.).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 della L. n. 94 del 15 luglio 2009, viene inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24-ter, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di criminalità organizzata.



L'elenco dei reati suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa di un ente è stato ulteriormente ampliato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 della L. n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che introduce, nel D.Lgs. n. 231/01, il nuovo articolo 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

In ultimo, la legge n. 116 del 3 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 introduce nel D.Lgs. n. 231/01 l'art. 25-novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Tale articolo è stato introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148.

L'introduzione di tale disposizione trova la propria *ratio* nell'intenzione del legislatore di colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia.

L'articolo è stato da ultimo modificato dalla legge 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più



delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'intermediazione richiama la condotta dell'imprenditore che si rivolge ad un soggetto terzo, l'intermediario, per ottenere mere prestazioni di lavoro da parte di altri soggetti posti a disposizione dallo stesso intermediario.

Lo stato di bisogno ricorre quando il soggetto passivo, pur non versando in assoluta indigenza, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.

Per quanto attiene alla trattazione specifica dei singoli reati, nella Parte Speciale verranno esaminate quelle fattispecie che si ritiene possano verosimilmente trovare applicazione nei confronti della CARLINI SIGNAL SRL

Per quanto concerne invece le altre categorie di reati, realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività societaria, si ritiene adeguata quale misura preventiva l'osservanza delle disposizioni contenute nel "Codice Etico".

1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all'azienda

La legge⁵ esonera dalla responsabilità l'ente, qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati⁶; tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi⁷.

Circa l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione "apicale"⁸, l'esclusione della responsabilità postula essenzialmente tre condizioni:

- che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il Modello;
- che il Modello risulti astrattamente idoneo a *"prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- che tale Modello sia stato attuato *"efficacemente prima della commissione del reato"*.

Le ulteriori condizioni legali possono essere considerate specificazioni dei requisiti di idoneità e di efficace attuazione o rappresentare una loro conferma. Si richiede infatti:

- che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e

⁵ Artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001.

⁶ Si tratta di un'esimente da responsabilità in quanto serve ad escludere la colpevolezza (cioè l'elemento soggettivo necessario ai fini dell'esistenza del reato) dell'ente in relazione alla commissione del reato.

⁷ Gli effetti positivi dell'adozione di questi modelli non sono limitati all'esclusione in radice della responsabilità dell'ente in caso di una loro attuazione in via preventiva rispetto alla commissione del reato da parte di propri rappresentanti, dirigenti o dipendenti. Infatti se adottati prima dell'apertura del dibattimento di primo grado essi possono concorrere ad evitare all'ente delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17 lett. b) - e di riflesso impedire la pubblicazione della sentenza di condanna - ed inoltre possono determinare una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12). Anche la semplice dichiarazione di voler attuare tali modelli unitamente ad altre condizioni può implicare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49) e la revoca delle stesse in caso di effettiva attuazione di detti modelli, sempre in presenza delle altre condizioni (artt. 49 e 50).

⁸ A norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, soggetti in posizione apicale sono i titolari, anche in via di fatto, di funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente o di una sua unità autonoma. Destinatari della norma saranno quindi amministratori, i legali rappresentanti a qualunque titolo, i direttori generali ed i direttori di divisioni munite di autonomia finanziaria.



di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo⁹.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'azienda degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente del Modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente¹⁰, per evitare la responsabilità diretta dell'azienda.

⁹ Infatti solo la elusione o il difettoso controllo possono spiegare la commissione del reato pur in presenza di modelli astrattamente idonei ed efficaci.

¹⁰ Spettando la decisione finale all'autorità giudiziaria.

1.3. I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria

La legge consente alle Associazioni di categoria la individuazione di linee guida generali, definiti Codici di Comportamento, per la costruzione dei modelli organizzativi; anche se la legge non riconduce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante né presuntivo¹¹, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione di tali linee guida diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia¹². Nel caso di specie sono state prese in considerazione le **linee guida** sviluppate e pubblicate da **Confindustria**¹³, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - o Codice Etico;
 - o sistema organizzativo;
 - o procedure manuali ed informatiche;
 - o poteri autorizzativi e di firma;
 - o sistemi di controllo e gestione;
 - o comunicazione al personale e sua formazione.

¹¹ Infatti la legge non prevede né un obbligo di adozione delle linee guida da parte degli enti aderenti alla associazione di categoria né una presunzione per i giudici in sede di giudizio.

¹² Nella previsione legislativa l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo è prospettata in termini di facoltatività, non di obbligatorietà, tant'è che la mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, ma di fatto l'adozione di un Modello è obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

¹³ "Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" del 7.03.2002 e "Appendice Integrativa" del 03.10.2002, aggiornate in data 24.05.2004 e 31.03.2008.



Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- o verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- o applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- o documentazione dei controlli;
- o previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.



2. IL MODELLO

2.1. Finalità, Elaborazione ed Approvazione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello rappresenti una facoltà e non un obbligo, la CARLINI SIGNAL SRL ha deciso di procedere con l'elaborazione e costruzione del presente Modello, al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal legislatore e di proteggere, dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di sanzioni, gli interessi della proprietà, dell'organo dirigente e, in ultima analisi, di tutta l'azienda nel suo insieme.

La CARLINI SIGNAL SRL ritiene inoltre che l'adozione del Modello costituisca una opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi aziendali, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale è orientata l'attività aziendale.



2.2. Obiettivi del Modello

Con l'adozione del Modello, la CARLINI SIGNAL SRL si pone l'obiettivo principale di disporre di un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei reati rilevanti, e degli illeciti in genere, nei processi a rischio.

Infatti la commissione dei reati rilevanti, e dei comportamenti illeciti in genere, è comunque contraria alla volontà della CARLINI SIGNAL SRL e comporta sempre un danno per l'azienda, anche se essa possa apparentemente ed erroneamente essere considerata nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il Modello quindi predispone gli strumenti per il monitoraggio dei processi a rischio, per una efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, per un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole aziendali, e per la adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.

Scopo del Modello è pertanto la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito, la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della CARLINI SIGNAL SRL, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla CARLINI SIGNAL SRL di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.



2.3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali”, predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001.

Nella Parte Generale vengono descritti i principi del sistema di controllo, in particolare del sistema dei protocolli preventivi, tra cui la previsione dell’Organismo di Vigilanza, del sistema di comunicazione del Modello e di formazione, il sistema sanzionatorio e il Codice Etico.

È demandato all’organo dirigente della CARLINI SIGNAL SRL di integrare il presente Modello in successive fasi, mediante apposite delibere, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.



2.4. Verifica ed Aggiornamento del Modello

Il Modello è stato definito per la CARLINI SIGNAL SRL, sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; in conseguenza, deve provvedersi alla periodica verifica della rispondenza del Modello alle predette esigenze, provvedendo quindi alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

La verifica si rende inoltre necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza (OdV), che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre all'organo dirigente le integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie o opportune. L'organo dirigente è competente e responsabile dell'adozione delle integrazioni e modifiche al Modello.



3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO

3.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

La normativa in questione impone, onde poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del Modello, di affidare ad un organismo dell'ente il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo, ove non già presenti, autonomi poteri di iniziativa e controllo. La CARLINI SIGNAL SRL ritiene che la nomina di un organo monocratico esterno (consulente) al quale affidare tale funzione e nominato *ad hoc* dall'organo dirigente, risponda ad oggi adeguatamente alle esigenze di autonomia e controllo richieste dalla legislazione, anche tenendo conto della dimensione aziendale.

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'organo dirigente, ma soprattutto ha a disposizione un congruo budget di risorse per il funzionamento del modello.

I requisiti dell'OdV devono essere:

- **Professionalità ed onorabilità:**

L'OdV deve essere professionalmente capace ed affidabile, dotato di competenze ed esperienze multidisciplinari e delle cognizioni necessarie ad assicurare un corretto ed efficace esercizio delle funzioni che è chiamato ad esercitare.

Nello specifico si evidenziano:

1. controllo di gestione
2. analisi dei sistemi
3. sicurezza sul lavoro

L'OdV non deve avere competenze specifiche in tutte le aree aziendali, ma deve essere in grado di interpretare i flussi informativi anche, nel caso, con l'aiuto di consulenti esterni.

- **Continuità d'azione della vigilanza sul modello**



L'OdV deve operare senza soluzione di continuità, vale a dire con un impegno anche non esclusivo, ma prevalente ed idoneo comunque ad assolvere con continuità, efficienza e presenza i diversi compiti ad esso affidati.

L'OdV è nominato con delibera dell'organo dirigente .

3.2. Poteri e Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All' Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- chiedere informazioni in autonomia a tutto il personale dirigente e dipendente della Società, nonché a collaboratori e consulenti esterni alla stessa, avendo accesso alla documentazione relativa all'attività svolta nelle aree a rischio;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio;
- proporre eventualmente l'applicazione delle sanzioni tra quelle previste dal sistema sanzionatorio in vigore per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001;
- avvalersi, se strettamente necessario, di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine;
- verificare e proporre le modifiche ed integrazioni per l'aggiornamento del Modello.

Nell'ambito di tali generali poteri, l'Organismo di Vigilanza svolge i seguenti compiti:

- effettua periodicamente, di propria iniziativa o su segnalazioni ricevute, verifiche su determinate operazioni o specifici atti posti in essere all'interno dell'azienda o dei soggetti esterni coinvolti nei processi a rischio. Nel corso di tali verifiche all'Organismo di Vigilanza dovrà essere consentito l'accesso a tutta la documentazione che ritenga necessaria per l'effettuazione della verifica stessa;
- coordina con l'organo dirigente la formazione necessaria per la divulgazione del Modello e dei protocolli preventivi sulle attività a rischio al personale della Società e ad eventuali collaboratori esterni in stretto contatto con la Società stessa (in tale attività può essere eventualmente supportato da ulteriori funzioni interne o da collaboratori esterni);
- predispone e mantiene aggiornata tutta la documentazione inerente il Modello e la documentazione necessaria al fine di garantire il funzionamento del Modello stesso (es. manuali, procedure, istruzioni). Predispone inoltre e tiene aggiornato un apposito

quadro sinottico in cui vengono individuati tutti i flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza;

- riceve da parte dei diversi responsabili aziendali la documentazione inerente le attività a rischio (schede di evidenza delle attività a rischio), e la conserva secondo le tempistiche e le modalità disciplinate nel quadro sinottico sopra menzionato;
- conduce ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- raccoglie e formalizza, secondo modalità standardizzate, e conserva eventuali informazioni e/o segnalazioni ricevute con riferimento alla commissione di reati (effettive o sospettate) o a violazioni del Codice Etico o del Modello. Le violazioni commesse vengono sottoposte all'organo dirigente unitamente ad un'eventuale proposta di sanzione disciplinare;
- interpreta la normativa rilevante e verifica l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- controlla l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia di tutto quanto a supporto dell'attività ex D.Lgs. n. 231/2001;
- almeno annualmente redige una relazione scritta dell'attività svolta, del grado in cui il Modello è attuato e di eventuali progetti da attivare per il miglioramento del Modello stesso, e la sottopone all'organo dirigente.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione a comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Codice Etico;



- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che valuterà gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, dalle funzioni aziendali competenti e, in ogni caso, dall'organo dirigente, le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.



3.3. Informativa dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche ed integrazioni di volta in volta ritenute necessarie.

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due linee di informative:

- informativa su base continuativa all'organo dirigente;
- informativa annuale specifica sul funzionamento e lo stato del modello stesso.

L'informativa avrà ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla CARLINI SIGNAL SRL, sia in termini di efficacia del Modello;
3. eventuali proposte di adeguamento del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.



4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

4.1. Nei confronti degli Apici e dei Dipendenti

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza d'intesa con l'organo dirigente, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che l'azienda ha ritenuto di darsi.

In particolare, si prevede:

- una nota informativa interna rivolta a tutto il personale ed ai vertici aziendali, nella quale vengono illustrati i punti cardine del D.Lgs. n. 231/2001 e la sintesi del Modello adottato dalla CARLINI SIGNAL SRL;
- adeguata informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni concernenti il sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza inoltre, d'intesa con l'organo dirigente, definisce programmi di formazione/informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

E' cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'attuazione del piano di formazione, anche effettuando controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del Decreto e del Modello.

4.2. Nei confronti dei Consulenti

L'Azienda provvede all'informazione ai Consulenti che operassero in aree con attività a rischio, della esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela dell'azienda in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali, nonché ai principi etici generali cui devono uniformarsi nei rapporti commerciali con la Società.



5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Obiettivi del sistema disciplinare

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo alla Società, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società, la quale, si ricorda, con l'adozione del Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine nel mercato.



5.2. Struttura del sistema disciplinare:

5.2.1 nei confronti dei Dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale applicabile. I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, in

- richiamo verbale,
- ammonizione scritta,
- multa,
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni,
- licenziamento per mancanze.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5.2.2 nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal contratto in essere.

Quale specifica sanzione disciplinare, in considerazione della violazione del vincolo fiduciario che presiede alla natura del rapporto dirigenziale, è prevista la possibilità del licenziamento del dirigente.



I provvedimenti disciplinari verso i dirigenti sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dall'organo dirigente su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5.2.3 nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni commesse da parte di uno o più componenti dell'organo dirigente, si applicheranno adeguati provvedimenti, che possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura orale,
- censura scritta a verbale,
- segnalazione all'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5.2.4 nei confronti di Consulenti

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi Consulenti dell'azienda, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti.



6. IL CODICE ETICO

L'adozione da parte dell'azienda di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. n. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti nel Codice Etico della CARLINI SIGNAL SRL, che si integra con le regole di comportamento contenute nel presente Modello, ovvero in un documento ufficiale, voluto ed approvato dal massimo vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, proprietà, terzi).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.



PARTE SPECIALE

Con riferimento all'attività svolta dalla CARLINI SIGNAL SRL sono state individuate le aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 con riguardo a:

- a. reati realizzabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
- b. reati societari,
- c. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro,
- d. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
- e. delitti informatici e trattamento illecito di dati
- f. delitti contro la personalità individuale.

Il rischio relativo all'indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico, è integrato nella Parte Speciale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per gli altri reati presupposto, in quanto astrattamente applicabili alla Società, valgono comunque come strumenti di contrasto i principi di carattere generale ed il Codice Etico.

Di seguito, per le aree di attività a rischio individuate sono indicati:

- i principi generali del sistema organizzativo aziendale ai quali si dovrà ispirare la Società;
- i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza.



I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PPC)

7.1. I reati rilevanti

La legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, ponendo le basi per un sistema organico il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli: quello “nazionale” e quello “decentrato”.

A livello nazionale con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 la ora ANAC, individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato, sulla base del documento predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.) che contiene il dettaglio degli adempimenti a carico dei soggetti destinatari.

Tra questi soggetti, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inizialmente previsto dalla L. 190/12, sono anche ricompresi gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano triennale di prevenzione della corruzione, che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

In ragione degli indirizzi espressi dal Piano Nazionale Anticorruzione, la CARLINI SIGNAL SRL, anche se soggetto non destinatario, ha provveduto a integrare il proprio Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs 231/01 ed a nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che coincide con l’ Organismo di Vigilanza, al fine di attuare un sistema di controllo interno di prevenzione della commissione dei reati previsti dal decreto 231 da parte dei propri rappresentanti, dirigenti, amministratori, dipendenti e partner.



Con determinazione 12 del 28/10/2015 l'ANAC ha pubblicato l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione nel quale, oltre a fornire un quadro complessivo di valutazione dei piani di prevenzione fino al momento emessi dalle amministrazioni, fornisce indicazioni per un loro adeguamento ed una loro necessaria integrazione.

Successivamente il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha chiarito che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Obiettivo del PPC Piano di Prevenzione della corruzione è definire:

- I reati rilevanti realizzabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Identificare le aree di attività a rischio corruzione
- Identificare il sistema dei controlli (principi di comportamento, di controllo, processi decisionali – deleghe e procure, protocolli specifici, schede di evidenza) al fine di definire azioni concrete da porre in atto per la riduzione del rischio corruzione
- Identificare i responsabili del controllo e le relative attività (Organismo di Vigilanza/Responsabile della Prevenzione della Corruzione), incluse quelle formative specifiche in tema di legalità e prevenzione della corruzione.

I reati rilevanti realizzabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono di seguito brevemente descritti:

- *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)*

Si tratta del reato che si realizza quando, per accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale, quest'ultimo riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere (ad esempio

velocizzare la concessione di una autorizzazione), omettere (ad esempio non applicare una sanzione amministrativa) o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio del privato. L'attività può consistere anche in atti contrari ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, come ad esempio comunicare al privato il contenuto segreto delle offerte dei concorrenti ad una gara di appalto.

Sono puniti sia il privato che il pubblico ufficiale.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Si tratta del medesimo reato sopra indicato, ma quando l'offerta è rifiutata dal pubblico ufficiale.

In tale ipotesi è punito solo il privato.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Si tratta del reato di corruzione nell'ipotesi in cui il privato sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio nel procedimento medesimo, corrompa un pubblico ufficiale dell'ordinamento giudiziario.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Questo reato si distingue dalla corruzione perché non si è in presenza di un accordo tra il privato ed il pubblico ufficiale, ma quest'ultimo, abusando della sua posizione, costringe il privato a procurare a sé o ad altri denaro o altra utilità.

In questo caso il privato è normalmente la vittima e non l'autore del reato. Ci sono però alcune limitate e residuali ipotesi, nelle quali un privato può concorrere nel reato del pubblico ufficiale o, pur essendo l'azienda un ente privato soggetto alla normativa in questione, il privato ad essa riferibile (quale apice o dipendente) può assumere la veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, operando nell'interesse o a vantaggio dell'azienda nel commettere il reato.



- Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Si tratta della ipotesi in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato (da qualsiasi ente dello Stato, anche territoriale, quale la Regione o il Comune) o dalla UE, non si proceda all'utilizzo (anche solo parzialmente) delle somme ricevute per gli scopi per i quali erano state erogate, e ciò anche nella ipotesi in cui la attività programmata si sia comunque svolta.

- Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE (art. 640.2.1 c.p.)

Si attua quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore l'ente pubblico ed arrecare un danno al medesimo.

E' questa l'ipotesi, ad esempio, della presentazione di documenti o dichiarazioni false nella partecipazione ad una gara di appalto, al fine di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto medesimo.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

E' la medesima ipotesi precedente, ma aggravata dal fine di ottenere il conseguimento di erogazioni pubbliche, quali finanziamenti, contributi o agevolazioni finanziarie.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316-ter c.p.)

Si realizza quando si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di questo tipo dallo Stato, altri enti pubblici, o dalla UE, presentando dichiarazioni o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi della truffa, questa ha carattere residuale e si applica quando, ad esempio, non è provata la attuazione di raggiri o artifici.

- Truffa informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)



Si tratta della ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando un danno.

7.2. Individuazione delle aree di attività a rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come più volte ricordato, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione e di gestione, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'analisi dei processi aziendali della CARLINI SIGNAL SRL ha consentito di individuare le seguenti categorie di attività a rischio:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione collegati all'attività aziendale della CARLINI SIGNAL SRL e del suo rapporto di fornitura di servizi rivolti verso gli enti pubblici; si tratta dello svolgimento continuativo dell'attività aziendale, che richiede particolari cautele, ma all'interno della quale vi possono anche essere singole operazioni a rischio.
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione di carattere generale, che vedono la Società entrare in contatto con la P.A. nell'ambito di processi di autorizzazione, ispezione e controllo che i vari settori della Pubblica Amministrazione svolgono nei confronti dell'attività aziendale della CARLINI SIGNAL SRL; si tratta di attività che possono identificarsi in singole Operazioni a Rischio, definite nel tempo ed individuabili separatamente;



In relazione a quanto precede, in particolare, vengono considerate come aree di attività a rischio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- la definizione e la gestione dei rapporti convenzionati di fornitura nei confronti della Pubblica Amministrazione: il processo riguarda l'elaborazione, la negoziazione e la stipulazione dei rapporti contrattuali tra la CARLINI SIGNAL SRL e la Pubblica Amministrazione;
- i rapporti con i vari uffici della Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di permessi, concessioni, autorizzazioni;
- i rapporti con i servizi della Pubblica Amministrazione di ispezione e vigilanza (amministrativa, fiscale, previdenziale, ecc.): si tratta dell'attività concernente la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per aspetti riguardanti l'esecuzione di verifiche ed accertamenti in relazione agli adempimenti connessi all'applicazione di leggi e regolamenti;
- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse;
- l'avvio e la gestione di procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte dell'ente pubblico, in Italia ed in sede Comunitaria, ed il loro impiego concreto;
- la gestione del contenzioso: concerne la gestione dei procedimenti stragiudiziali e giudiziali attraverso i quali la CARLINI SIGNAL SRL giunge alla risoluzione delle controversie afferenti diverse materie (lavoro dipendente, rapporti di fornitura);
- l'assegnazione e la gestione di incarichi di consulenza esterna o di *outsourcing* di servizi e prestazioni;



- la gestione dei flussi finanziari: l'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa;
- la gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- la gestione degli acquisti;
- la gestione di liberalità, eventi promozionali,
- izzazioni e omaggi nei confronti della pubblica amministrazione;
- la gestione delle risorse umane: si tratta delle attività relative alla gestione della selezione ed assunzione del personale, comprese le categorie protette, nonché della definizione e gestione del sistema premiante;
- la gestione degli aspetti regolati dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro;
- la gestione degli aspetti regolati dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di *privacy*.



7.3. Il sistema dei controlli

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le Operazioni a Rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

7.3.1. Regole di carattere generale: principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

L'Azienda impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione ed adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

L'Azienda persegue criteri di Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale e si è dotata di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001 UNI EN ISO 39001 UNI EN ISO 37001 identificando e tracciando i processi decisionali ed organizzativi.

Per Quanto riguarda la Responsabilità Sociale si è dotata di un sistema di gestione SA 8000, ma non ancora certificato, sottoposto però ad audit interni.

In particolare, le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità, ove richiesto dalle norme internazionali, delle fasi principali del processo.

L'Azienda regola la propria politica retributiva e di carriera tenendo in debita considerazione la correttezza e legalità dei comportamenti, penalizzando ogni comportamento che tenda al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle regole aziendali o legali.



Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici è corretto, formale, documentabile ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.

La presente Parte speciale prevede pertanto – per i soggetti in posizione apicale, in via diretta, e per i Collaboratori esterni e *Partner*, tramite apposite clausole contrattuali – il divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire o ricevere ogni forma di regalo, anche secondo quanto previsto dal Codice Etico, che possa ingenerare possibili interpretazioni di favoritismo o clientelismo, a meno di oggetto dal modesto valore commerciale o articoli promozionali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere promozionale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- effettuare prestazioni in favore dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *Partner* stessi;



- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

7.3.2. Principi generali di controllo

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede il rispetto di specifici principi di controllo relativi alle attività sensibili; i principi di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di controllo possono essere classificati come di seguito indicato:

Regolamentazione:

Si richiede l'esistenza di regole, linee guida, procedure formalizzate, o prassi consolidate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Tracciabilità:

Si richiede l'adeguata registrazione di ogni operazione relativa all'attività sensibile. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.



Segregazione delle attività:

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Poteri autorizzativi e di firma:

Si richiede la presenza dei seguenti requisiti in merito ai poteri autorizzativi e di firma: i) coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) definizione chiara e conoscenza all'interno della Società.

Pertanto, quali protocolli generali di prevenzione, nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i protocolli generali di controllo attuano i seguenti principi:

- sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione solo i soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico della Società;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;



- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il responsabile interno:
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
 - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio, che costituiscono parte integrante del Modello organizzativo aziendale, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte



Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

7.3.3. Processi decisionali (deleghe e procure) e protocolli specifici

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenza delle aree a rischio) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività della CARLINI SIGNAL SRL.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura", invece, il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura speciale/funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con l'organizzazione dell'Istituto, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui le suddette procure e deleghe non rispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

In conformità con i principi generali sopra indicati, il Modello della CARLINI SIGNAL SRL prevede al proprio interno i seguenti protocolli specifici:

- Manuale dei sistemi di gestione qualità, sicurezza, ambiente e responsabilità sociale e relative procedure operative;
- Organigramma aziendale (Struttura Organizzativa);



- Procedura di gestione della selezione ed assunzione del personale, nonché della definizione e gestione del sistema premiante;

- Procedura di identificazione delle funzioni, con descrizione delle attività e delle responsabilità di ogni funzione;

- Procedura relativa alle comunicazioni aziendali riguardanti i compiti e le responsabilità a seguito di variazioni o di integrazioni organizzative;

- Procedura per l'avvio e la gestione delle Operazioni Sensibili (Responsabile Interno, Scheda di Evidenza, Organismo di Vigilanza);

- Procedura di gestione delle verifiche effettuate da organi sociali e da soggetti esterni e della custodia ed accesso alla documentazione obbligatoria;

- Conformità agli aspetti regolati dal D.Lgs. n. 81/08, in materia di tutela e sicurezza sul luogo di lavoro;

- Conformità agli aspetti regolati dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di *privacy*.



7.3.4. Schede di Evidenza

Per ogni operazione a rischio deve essere nominato un *Responsabile Interno*, che coordina l'operazione a rischio e ne dà apposita evidenza documentale.

In mancanza di espressa nomina, ricopre la funzione di "Responsabile Interno" il responsabile della CARLINI SIGNAL SRL nella cui competenza ricade la gestione dell'operazione a rischio. La nomina dei *Responsabili Interni* deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza in via preventiva, perché possa formulare eventuali osservazioni.

Il *Responsabile Interno*, in generale, sarà:

- il soggetto referente e responsabile dell'area di attività a rischio;
- responsabile della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'area di attività a rischio. A tal fine rilascia una dichiarazione indicando altresì che non è mai incorso in reati considerati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Di ogni operazione a rischio il *Responsabile Interno* deve assicurare il rispetto delle seguenti procedure dandone apposita evidenza documentale, e compilando un'apposita scheda di evidenza che riporti:

- la descrizione dell'Operazione a Rischio;
- l'Ente Pubblico con il quale si viene a contatto con l'Operazione a Rischio;
- il nominativo del Responsabile Interno per l'Operazione a Rischio;
- le principali fasi di svolgimento della Operazione a Rischio, dei soggetti che vi partecipano e dei riferimenti temporali;
- i flussi finanziari dell'Operazione a Rischio, ivi incluso qualsiasi movimento di denaro o altra utilità;



- ogni altra circostanza che sia considerata rilevante ai fini della prevenzione dei reati rilevanti e del corretto esercizio dell'attività di verifica e controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la data di comunicazione dell'Operazione a Rischio all'Organismo di Vigilanza, con controfirma del medesimo;
- la sottoscrizione finale, con indicazione di luogo e data, del *Responsabile Interno*, con dichiarazione del medesimo che, per quanto a sua conoscenza, l'Operazione a Rischio si è svolta nel rispetto delle leggi, del Codice Etico e delle procedure e protocolli del Modello, o, in alternativa, con segnalazione immediata all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi circostanza che impedisca tale dichiarazione.



7.4. Attività dell'Organismo di Vigilanza/Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Per ciascuna Operazione a Rischio, il Responsabile Interno deve:

- informare l'Organismo di Vigilanza in merito all'inizio ed alla chiusura di ogni Operazione a Rischio e della relativa Scheda di Evidenza;
- tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la Scheda di Evidenza e, a richiesta, la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi:

- con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio;
- con interventi con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole della Società;
- con attività formative specifiche in tema di legalità e prevenzione della corruzione.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.



8. GLI ATTI SOCIETARI

8.1. I reati rilevanti

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati rilevanti in materia societaria (art. 23-ter D. Lgs. 231/2001), applicabili alla CARLINI SIGNAL SRL:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta del reato che si realizza esponendo nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazioni, o omettendo informazioni, così da indurre in errore i destinatari (soci, creditori o il pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo alla quale essa appartiene.

- Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)

Si realizza quando, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)



Si realizza quando, ad di fuori dei casi legittimi di riduzione del capitale sociale, si restituiscano, anche in forma dissimulata, i conferimenti ai soci o si liberino i medesimi dall'obbligo di eseguirli.

- Illegale ripartizione di utili o di riserve (art. 2627 c.c.)

Si ha tale reato quando vengano ripartiti utili, acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o quando vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possano essere distribuite.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Si realizza quando si operino riduzioni di capitale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino a loro un danno.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Consiste nel formare o aumentare fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; nel sottoscrivere reciprocamente azioni o quote; nel sopravvalutare in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti o il patrimonio della società, in caso di trasformazione.

Considerata la natura di Società non quotata della CARLINI SIGNAL SRL, nonché la composizione della compagine societaria, non si ritengono gli altri reati societari rilevanti per l'Azienda medesima.



8.2 Individuazione delle aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali della CARLINI SIGNAL SRL ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato societario richiamate dagli articoli 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001. Le attività sensibili identificate sono qui di seguito riportate:

- la predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; trattasi dell'attività inerente la predisposizione del bilancio di esercizio, di relazioni e prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni normative;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relative alla Società, ulteriori rispetto a quelli di cui al punto precedente;
- la gestione dei rapporti con gli Organi di controllo e con i Soci;
- la conservazione di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo: si tratta dell'attività, svolta dagli amministratori della Società, necessaria a rendere disponibili ai Soci e al Collegio Sindacale le informazioni e/o documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate. Il processo riguarda più in generale la gestione dei rapporti con i suddetti organi di controllo;
- la predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e dell'organo dirigente: l'attività in esame prevede la definizione dei flussi informativi, provenienti dalle funzioni aziendali coinvolte, al fine di predisporre in tempo utile la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'organo dirigente e all'Assemblea di esprimersi sulle materie di competenza sottoposte ad approvazione;



- la gestione sociale: la gestione delle partecipazioni e delle operazioni sul capitale; riguarda le attività, svolte principalmente dall'organo dirigente della Società, finalizzate a gestire e formalizzare le operazioni di acquisizione/costituzione/cessione di partecipazioni, finalizzate alla crescita e allo sviluppo del *business* della Società. Il processo riguarda inoltre le operazioni ordinarie e straordinarie sul capitale sociale, tra le quali le più significative sono: riduzione di capitale sociale, ripartizione degli utili e delle riserve e restituzione dei conferimenti.

8.3 Il sistema dei controlli

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le Operazioni a Rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

8.3.1. Regole di carattere generale: principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Gli organi sociali della CARLINI SIGNAL SRL ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno pertanto l'obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;



- porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire una informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale; al riguardo, è fatto divieto di:
 - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

- assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, agevolando e collaborando con l'Organismo di Vigilanza interno; in ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del Capitale Sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo; in ordine a tale punto, è fatto divieto di:



- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

8.3.2. Principi generali di controllo

Il sistema dei controlli identificato dalla Società prevede il rispetto di specifici principi di controllo relativi alle attività sensibili; i principi di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di controllo possono essere classificati come di seguito indicato:

Regolamentazione:

Si richiede l'esistenza di regole, linee guida, procedure formalizzate, o prassi consolidate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Tracciabilità:

Si richiede l'adeguata registrazione di ogni operazione relativa all'attività sensibile. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Segregazione delle attività:

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

Poteri autorizzativi e di firma:

Si richiede la presenza dei seguenti requisiti in merito ai poteri autorizzativi e di firma: i) coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) definizione chiara e conoscenza all'interno della Società.

8.3.3. Protocolli specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei precedenti paragrafi, si prevede il rispetto, oltre dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, delle procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree a rischio.

- *Predisposizione delle comunicazioni ai Soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio, relazioni periodiche, ecc.).*

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Il sistema dei controlli prevede al proprio interno i seguenti protocolli specifici:

- procedura di chiusura del bilancio d'esercizio e dei bilanci preconsuntivi; si tratta di meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprendono, oltre che idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi;
- programma di formazione/informazione di base (rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi), in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.



- *Gestione dei rapporti con gli organi di controllo.*

Nei rapporti con gli organi di controllo, si prevedono i seguenti presidi:

- istituzione di meccanismi idonei ad assicurare adeguati flussi informativi, atti a fornire una corretta rappresentazione dei fatti aziendali;
- procedura di gestione delle verifiche effettuate da organi sociali e da soggetti esterni e della custodia ed accesso alla documentazione obbligatoria.

- *Gestione dei rapporti nell'ambito della Corporate Governance.*

Il sistema dei controlli prevede al proprio interno i seguenti presidi:

- programma di formazione-informazione periodica sulle regole di *Corporate Governance* e sui Reati societari;
- previsione di riunioni periodiche per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- trasmissione agli Organi Sociali, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o dell'organo dirigente.

8.4 Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna



Operazione a Rischio, intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Nel caso si intraprendano da parte degli organi sociali aziendali operazioni sul capitale aziendale, o operazioni di scissione, fusione o trasformazione della Società, ne verrà data informazione all'Organismo di Vigilanza.

9 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

9.1 I reati rilevanti

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati rilevanti in materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. n. 231/2001), applicabili alla CARLINI SIGNAL SRL:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Nel caso in cui la Società nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di una persona.

- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)

Nel caso in cui la Società, nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime.

La lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.



9.2 Individuazione delle aree a rischio

In relazione a tali aree, quelle ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali, analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società.

9.3 Il sistema dei controlli

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le Operazioni a Rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

9.3.1 Regole di carattere generale: principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Gli organi sociali, i dipendenti e consulenti della CARLINI SIGNAL SRL, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei protocolli specifici, cui attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.



Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, si prevede il rispetto delle regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Procedure e/o disposizioni aziendali poste in essere dalla Società in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai destinatari di:

1. promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.



9.3.2 Protocolli specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nel precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, le seguenti procedure specifiche, qui di seguito descritte per le singole aree a rischio:

1. Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. n. 81/08;
2. processo di valutazione dei rischi, comprendente anche la definizione delle linee guida e formalizzazione delle attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
3. definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi, con la definizione anche delle opportune azioni correttive e preventive, ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
4. divieto di porre in essere comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Società, in particolare, assicura:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori e dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;



- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.



9.4 Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, ai fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.



10 I REATI DI RICICLAGGIO

10.1 I reati rilevanti

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di riciclaggio (di seguito i “Reati di Riciclaggio”), introdotti nel D.Lgs. n. 231 del 2001, all’art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito “Decreto Antiriciclaggio”).

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

- *Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l’altro l’effettuazione di operazioni di



trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991, n. 197.

La CARLINI SIGNAL SRL non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli esponenti aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"), può pertanto applicarsi alla CARLINI SIGNAL SRL.



10.2 Individuazione delle aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale del Modello, le seguenti:

- rapporti con fornitori e *partner* a livello nazionale e transnazionale;
- flussi finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'organo dirigente, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.



10.3 Il sistema dei controlli

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le Operazioni a Rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

10.3.1 Regole di carattere generale: principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da esponenti aziendali, consulenti e *partner*.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati dal modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici su cui gli esponenti aziendali, i consulenti e i *partner* in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – devono



in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi – che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- le regole di *corporate governance* adottate dalla Società.

Ai consulenti e ai *partner* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti e i *partner*, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai sopracitati reati di riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/*partner* anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, per esempio, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del traffico di droga, dell'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.



10.3.2 Protocolli specifici

Si indicano qui di seguito i protocolli specifici, in relazione ad ogni singola Area di Rischio:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei *partner* commerciali e/o finanziari;
- verificare che fornitori e *partner* non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi del Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio del denaro (GAFI); qualora fornitori e *partner* siano in qualche modo collegati ad uno di tali paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'organo dirigente, sentito l'Organismo di Vigilanza;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata;
- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vagli postali, certificati di deposito, ecc.) per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..



10.4 Attività dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.



11. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

11.1 I reati rilevanti

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest, 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”* ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della Società. L'art. 7 del provvedimento, infatti, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/01 l'art. 24-bis per i reati di:

A)

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

B)

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);

C)

- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

11.2 Individuazione delle aree a rischio

In relazione alle tipologie di delitti informatici e di trattamento illecito di dati sopra indicati, rispetto ai reati informatici di cui alle lettere “A” e “B”, qualsiasi attività aziendale che contempli la gestione, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi, *database*, piattaforme e strutture ICT in genere, può astrattamente ritenersi a rischio.

La macroarea di attività a rischio sono i seguenti sistemi informativi di gestione aziendale:

- servizi applicativi gestionali;
- servizi di elaborazione delle informazioni di carattere gestionale;
- attività di gestione, amministrazione, manutenzione, della piattaforma gestionale.

Per quanto concerne, invece, il reato di frode informatica del certificatore di firma elettronica di cui alla lettera “C”, si evidenzia che non vi è rischio, poiché la CARLINI SIGNAL SRL non svolge la funzione di *Certification Authority*.



11.3 Il sistema dei controlli

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le Operazioni a Rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

11.3.1 Regole di carattere generale: principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da esponenti aziendali, consulenti e *partner*.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui al presente paragrafo, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati dal modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici su cui gli esponenti aziendali, i consulenti e i *partner* in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.



Ai consulenti e ai *partner* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti e i *partner*, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai sopracitati reati informatici;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

11.3.2 Protocolli specifici

Si indicano qui di seguito i protocolli di cui si è prevista l'implementazione, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- sistema di gestione della sicurezza informatica che prevede l'attuazione di adeguate misure per garantire la sicurezza dei dati, delle informazioni e dei dispositivi hardware.
- funzioni aziendali preposte alla sicurezza informatica con specifici compiti e responsabilità;
- documento programmatico sulla sicurezza (ai sensi del D.Lgs. n. 196/03).



11.4 Attività dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati informatici sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

12. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

12.1 I reati rilevanti

L'estensione ai seguenti reati è stata disposta dall'art.5 della Legge 11 agosto 2003, n.228 che ha introdotto l'art.25-quinquies del Decreto.

Successivamente, l'articolo è stato modificato dall'art.10 della Legge 6 febbraio 2006, n.38.

- **Riduzione in schiavitù (art. 600 codice penale).**
Per schiavitù si intende "lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi".
- **Prostituzione minorile (art. 600 bis codice penale).** Articolo sostituito in attuazione della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, recepita con Legge n.172/2012.
Il delitto in questione si configura allorché taluno sfrutti o induca alla prostituzione, una persona di età inferiore agli anni diciotto.
- **Pornografia minorile (art. 600 ter codice penale).** Articolo sostituito in attuazione della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori

contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, recepita con Legge n.172/2012. Il delitto in questione si configura allorquando taluno, al fine di produrre materiale pornografico, sfrutta persone di età inferiore agli anni diciotto.

- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater codice penale).**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno si procura o dispone di materiale pornografico prodotto sfruttando persone minori degli anni diciotto.

- **Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 codice penale).**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno si procura o dispone di materiale pornografico di minori degli anni diciotto o parti di essi, e per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies codice penale)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori.

- **Tratta e commercio di schiavi (art. 601 codice penale).**

Per tratta di schiavi si intende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù, ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo, ogni atto di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato per essere venduto, o cambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi.

- **Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 codice penale).**

Questo delitto, del quale può essere soggetto passivo soltanto una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è costituito da fatti analoghi a quelli preveduti dall'art.601, ma commessi non al fine di commercio.

- **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies codice penale)** Articolo introdotto con il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39. Con tale disposizione si intende punire chiunque, allo scopo di commettere i delitti soprarichiamati (dagli artt. 600, 600-bis e ss.) adesci un minore di anni sedici. Per adescamento, specifica il Legislatore, si intende qualsiasi atto

volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- **Art. 603-Bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.**

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

La Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse «un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori», **la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.**

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di «un’attività organizzata di intermediazione», andando a colpire non solo chi «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...», ma altresì chiunque «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».

A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sotto retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo «reiterate».

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla «sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro» che oggi, a differenza di



prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Il «grave pericolo», infatti, rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

Inoltre si evidenzia che nel contesto di tale indice non rileva neppure la reiterazione della condotta.

La punibilità dell'ente è dunque collegata al compimento di un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata d'intermediazione, né legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi; reato connotato inoltre da «uno sfruttamento» la cui presenza è dedotta dalla semplice reiterazione di condotte di retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, dalla violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o dalla mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

A contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si deve tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame, con la conseguenza che le condotte costituenti «indice di sfruttamento» rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre «i lavoratori a condizioni di sfruttamento» con consapevolezza e volontà di approfittare «del loro stato di bisogno».

Le sanzioni per l'ente sono le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» (art. 600 c.p.), «Tratta di persone» (art. 601 c.p.) e «Acquisto e alienazione di schiavi» (art. 602 c.p.):

- sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore a un anno;
- interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

12.2 Individuazione delle aree di rischio

In relazione alle tipologie di delitti contro la personalità individuale la probabilità di accadimento si ritiene non rilevante, ma non escludibile aprioristicamente per le attività affidate all'esterno, anche in considerazione della possibile dislocazione dei cantieri anche in zone in cui ad esempio il fenomeno del caporalato è diffuso (sud Italia).

12.3 Il sistema dei controlli

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, ossia le attività affidate all'esterno sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello e attuando uno specifico controllo sulle aziende subappaltatrici.

12.3.1 Regole di carattere generale: principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai partner per le attività affidate all'esterno.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui al presente paragrafo, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:



- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici su cui i *partner* in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Ai *partner* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio i *partner*, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai sopracitati reati i contro la personalità individuale;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

12.3.2 Protocolli specifici

Si indicano qui di seguito i protocolli di cui si è prevista l'implementazione, che gli esponenti aziendali e i partner sono tenuti a rispettare:

- sistema di gestione della sicurezza che prevede l'attuazione di adeguate misure per garantire controllare il personale impiegato nei cantieri e siti esterni dai partner.
- funzioni aziendali preposte alla sicurezza con specifici compiti e responsabilità;
- documento valutazione rischi e piani operativi specifici, nonché tesserino di riconoscimento e verifica DURC.



12.4 Attività dell' Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.